



# COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

## IMU 2023

Il **16 Dicembre 2023** scade il termine per il versamento del **Saldo IMU** relativo all'anno 2023. **Il Saldo è pari al 50%** dell'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2023 riportate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU %	DETRAZ. IMU
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>10,50</b>	
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA*</b> Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2, C/6, C/7)	<b>ESENTI</b>	
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA* (CAT. CATASTALE A/1 – A/8 – A/9)</b> Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2, C/6, C/7).	<b>5,00</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA ANZIANI O DISABILI</b> Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9.	<b>ESENTI</b>	
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA ISCRITTI AIRE</b> Unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE e <b>non pensionati</b> dello stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	<b>10,50</b>	
<b>ABITAZIONE DI RESIDENZA ISCRITTI AIRE PENSIONATI</b> Unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE pensionati dello stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9) <b>La misura dell'imposta calcolata è in tal caso ridotta al 50%</b>	<b>10,50</b>	
<b>COMODATO D'USO – SENZA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE</b> Unità immobiliari a uso abitativo (sono escluse le unità appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, quest'ultime nella misura massima di una (C/2, C/6 o C/7) per immobile, <b>concesse in comodato gratuito</b> dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Per usufruire dell'aliquota agevolata il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare apposita dichiarazione IMU, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di nuova comunicazione da parte del proprietario dell'immobile.	<b>6,00</b>	
<b>COMODATI D'USO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE – Art.1, comma 10, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) – disposizioni concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari.</b> Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Per poter beneficiare della riduzione occorre che: 1. Il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate; 2. Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 3. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, a condizione che non sia di lusso	<b>6,00</b>	
<b>FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>1,00</b>	
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,00</b>	

<b>RESIDENTI AIRE PENSIONATI</b>	In base alla disposizione del comma 743 Legge n.234/2021, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,50% anziché del 50% come stabilito per l'anno 2021.
----------------------------------	--

<b>ESENZIONE BENI MERCE</b>	Ai sensi del comma 751 della legge 160/2019 i fabbricati c.d. merce, ovvero i fabbricati posseduti da imprese di costruzione, destinati alla vendita e non locati, tornano ad essere esentati ai fini IMU dal 1° gennaio 2022 previa autorizzazione. I Comuni devono adeguare le proprie aliquote qualora abbiano fissato per tali fattispecie una misura superiore allo zero, in quanto il medesimo comma 751 dava la possibilità per i Comuni di fissare per gli anni 2020 e 2021 un'aliquota compresa tra zero e 2,5 per mille.
-----------------------------	--

<b>Valore Area "B5 – Verde Privato"</b>	Con delibera di C.C. n.16 del 26/04/2021 sono stati adottati provvedimenti inerenti le Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante Specifica al vigente Piano Regolatore, con successiva delibera di G.C. n.59 del 07/06/2021 si è quantificato il valore <b>dell'area "verde privato" individuata come zona B5</b> , alla metà del minimo valore indicato nell'allegato A Tabella 2 della delibera di G.C. n.101 del 18/10/2006, pari a <b>€ 2,50</b> .
---	--

<b>ABITAZIONE PRINCIPALE*</b>	Per <b>Abitazione Principale</b> si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare non sono riconosciute. Rimane in vigore, inoltre, l'IMU per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
-------------------------------	--

Le imposte vanno versate mediante F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

<b>3912</b>	IMU su abitazione principale e pertinenze – <b>Cat. Catastale A/1 - A/8 - A/9</b>
<b>3916</b>	IMU su aree fabbricabili
<b>3918</b>	IMU su altri fabbricati
<b>3925</b>	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
<b>3930</b>	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Quota COMUNE

<b>A120</b>	<b>CODICE CATASTALE COMUNE DI ALANNO</b>
-------------	--

<b>SCADENZE</b>	<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2022
		<b>Saldo</b>	<b>16 dicembre 2023</b>

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico il **MERCOLEDI'** e **VENERDI'** dalle ore **09:00** alle ore **13:00**.  
**MARTEDI'** e **GIOVEDI'** " " **15,30** " **17,30**

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Sara PERNA**